

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*



## **CODICE DI INTERNAL DEALING**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

## SOMMARIO

PREMESSE.....	3
1. DEFINIZIONI.....	3
2. SCOPO DEL CODICE .....	7
3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE.....	8
4. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE.....	8
4.1. Obblighi informativi nei confronti di CSSF: condizioni per le comunicazioni.....	8
4.2. Obblighi informativi nei confronti della Società: condizioni per le comunicazioni.....	9
5. OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO .....	9
6. PERIODI DI CHIUSURA (BLACK-OUT PERIODS) .....	10
7. SANZIONI.....	10
8. DISPOSIZIONI FINALI .....	11
9. MODIFICHE.....	11
ALLEGATI:.....	11
Allegato A .....	12
Allegato B:.....	14

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

## PREMESSE

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (il "**Regolamento sugli abusi di mercato**" o "**MAR**"), il Consiglio di Amministrazione di d'Amico International Shipping S.A., nella riunione del 2 marzo 2017, ha in ultimo adottato il presente codice (il "**Codice**") che disciplina gli obblighi informativi relativi alle Operazioni, come definite di seguito.

Il presente Codice è stato modificato in data 1° gennaio 2021 al fine di adeguarne le disposizioni alle novità introdotte dal regolamento (UE) del 27 novembre 2019, n. 2115 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129.

## 1. DEFINIZIONI

I termini indicati in maiuscolo e non definiti in altro modo nel presente Codice hanno il significato ad essi attribuito dal presente articolo.

**Azioni:** indica le azioni della Società ammesse alla negoziazione su Borsa Italiana S.p.A.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di Amministrazione della Società.

**Controllate:** indica le controllate della Società ai sensi della Legge lussemburghese sulle società del 10 agosto 1915 e successive modifiche.

**CSSF:** indica la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'autorità di vigilanza del mercato regolamentato lussemburghese.

**Data di Esecuzione:** indica la data in cui: i) viene eseguito il contratto di acquisizione, vendita, scambio, anche senza pagamento, o prestito o riporto di Valori Mobiliari, indipendentemente dalla data di regolamento; ii) è stata eseguita la cessione dei Valori Mobiliari pagabili all'esercizio dei suddetti, anche se non quotati, che danno diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere i Valori Mobiliari, nonché i diritti di conversione connessi alle obbligazioni, incluse le obbligazioni *cum warrant*; iii) viene eseguita la cessione di Valori Mobiliari in seguito ad operazioni sul capitale della Società.

**eMarket SDIR/ eMarket STORAGE:** indica il meccanismo ufficiale adottato dalla Società per la corretta divulgazione al pubblico, l'archiviazione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.

---

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

**eRIIS:** è l'acronimo di Electronic Reporting of Information concerning Issuers of Securities, la piattaforma ufficiale adottata dalla CSSF per adempiere ai relativi obblighi normativi di deposito.

**Gruppo:** indica la Società e le sue Controllate.

**MAR o Regolamento sugli Abusi di Mercato:** indica il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/2115.

**OAM:** Borsa di Lussemburgo, in quanto meccanismo ufficiale lussemburghese prescelto dalla Società per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.

**Operazione:** indica

(1) qualsiasi modifica del numero di Valori Mobiliari della Società detenuti dal Soggetto Rilevante o da una Persona a lui Strettamente Legata, tra cui: (i) qualsiasi cessione o acquisizione o qualsiasi accordo di compravendita di tali Valori Mobiliari; (ii) la concessione o accettazione da parte del Soggetto Rilevante o di una Persona a lui Strettamente Legata di eventuali opzioni riguardanti i suddetti Valori Mobiliari o relativi a qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, soggette o non soggette a condizioni, di acquisire o cedere tali Valori Mobiliari; (iii) l'acquisizione, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio, ovvero qualsiasi atto di cessione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi in relazione a tali Valori Mobiliari; (iv) cessioni tra Soggetti Rilevanti e Persone a loro Strettamente Legate e/o i rispettivi dipendenti; (v) la definizione di operazioni fuori mercato relative ai Valori Mobiliari; (vi) l'assegnazione gratuita; (vii) qualsiasi acquisizione di Valori Mobiliari da parte della Società o vendita alla stessa (viii) tutte le operazioni previste all'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione e

(2) l'acquisizione, la vendita o la rinuncia (totale o parziale) degli Strumenti Collegati da parte di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona a lui Strettamente Legata;

(3) ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7, del MAR: (a) la costituzione in pegno o in prestito di Valori Mobiliari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante e o di una Persona a lui Strettamente Legata<sup>1</sup>; (b)

---

<sup>1</sup> L'articolo 19 del MAR chiarisce che, fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante e o di una Persona a lui Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità; (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a lui Strettamente Legata, (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente, e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

L'obbligo di notifica di cui all'art. 19 (1) MAR non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità

---

ottenere una specifica facilitazione creditizia.

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

Rientrano tra le Operazioni solo quelle il cui importo totale superi la soglia di € 5.000,00 (cinquemila euro) nell'arco di un anno civile, o qualsiasi altra soglia stabilita dalla CSSF conformemente all'art. 19, paragrafo 9 del MAR (la “Soglia”). La suddetta Soglia è calcolata sommando tutte le Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a lui Strettamente Legata senza compensazione.

**Persona Strettamente Legata** indica

- (a) il coniuge o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
- (b) un figlio a carico, a norma del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione in questione; o
- (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona come definita alle precedenti lettere (a), (b) o (c), che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**Società:** d'Amico International Shipping S.A.

**Soggetto Delegato:** il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a loro Strettamente Legate.

**Soggetto Rilevante o Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo:** indica una persona interna alla Società che sia:

- (a) un membro dell'organo amministrativo o di controllo della Società; o
- (b) un alto dirigente che pur non essendo un membro degli organi di cui al punto (a), ha regolare accesso alle informazioni privilegiate riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società e con il potere di

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

prendere decisioni di gestione in grado di influire sugli sviluppi futuri e sulle prospettive della Società.

**Strumento Collegato:** indica

i seguenti strumenti finanziari, inclusi quelli non ammessi alla negoziazione o non negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: (i) contratti o diritti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Valori Mobiliari; (ii) strumenti finanziari derivati su Valori Mobiliari; (iii) qualora i Valori Mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i Valori Mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; (iv) strumenti emessi o garantiti dalla Società o dal garante dei Valori Mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei Valori Mobiliari o vice versa; (v) qualora i Valori Mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari (nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni).

**Valori Mobiliari** indica i valori mobiliari della Società ammessi alla negoziazione su Borsa Italiana S.p.A.

## 2. SCOPO DEL CODICE

Il presente Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate nei confronti della Società, e gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed ha un effetto vincolante sui Soggetti Rilevanti e sulle Persone a loro Strettamente Legate anche qualora i suddetti non abbiano restituito il Modulo di identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate (Allegato A – Modulo di Identificazione) debitamente firmato per conferma della ricezione e accettazione, conformemente all'articolo 8 del Codice.

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate dovranno comunicare alla Società e alla CSSF ogni Operazione realizzata per loro conto relativa ai Valori Mobiliari della Società e/o agli Strumenti Collegati.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Codice non solleva in ogni caso i Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate dal rispetto delle leggi e normative vigenti, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelle relative agli obblighi informativi per le principali partecipazioni, agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché qualsiasi altra legislazione applicabile.

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

### **3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE**

Conformemente agli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafo 5 del MAR, la Società, tramite il Soggetto Delegato, notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi in capo ad essi previsti dal presente Codice e dal MAR. La Società dovrà conservare le notifiche inviate al Soggetto Rilevante.

I Soggetti Rilevanti devono a loro volta notificare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi in capo ad esse previsto dal MAR e conservare una copia di tale notifica. La copia di tale notifica viene inviata al Soggetto Delegato.

La Società, tramite il proprio Soggetto Delegato, redige un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate (l'“**Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate**” o l'“**Elenco**”) sulla base delle informazioni fornite dai Soggetti Rilevanti.

I Soggetti Rilevanti dovranno informare tempestivamente il Soggetto Delegato in merito a qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco.

Ciascun Soggetto Rilevante mediante sottoscrizione del Modulo di Identificazione di cui all'Allegato A fornisce irrevocabilmente il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Codice al solo fine di adempiere alle disposizioni delle leggi e normative applicabili in materia di abusi di mercato.

### **4. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE**

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate, devono comunicare le Operazioni su Valori Mobiliari e Strumenti Collegati alla Società e alla CSSF.

In caso di Operazioni che superano la Soglia, i Soggetti Rilevanti e/o le Persone a loro Strettamente Legate devono notificare alla Società e alla CSSF sia le Operazioni eseguite prima del superamento della Soglia, sia ogni Operazione successiva al superamento della Soglia, indipendentemente dal loro importo.

#### **4.1. Obblighi informativi nei confronti di CSSF: condizioni per le comunicazioni**



**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate devono comunicare alla CSSF le Operazioni su Valori Mobiliari e Strumenti Collegati tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione fornendo le informazioni richieste dal Regolamento di esecuzione del MAR (UE) 2016/523, compilando il modulo disponibile sulla piattaforma eRIIS e notificandolo alla CSSF attraverso la stessa piattaforma.

In caso di Operazioni che superano la Soglia, i 3 (tre) giorni lavorativi decorrono dalla Data di Esecuzione della Operazione che ha causato il superamento della Soglia.

#### **4.2. Obblighi informativi nei confronti della Società: condizioni per le comunicazioni**

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate devono comunicare alla Società le Operazioni su Valori Mobiliari e Strumenti Collegati tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di esecuzione, inviando le informazioni richieste dal Regolamento di esecuzione del MAR (UE) 2016/523 attraverso il modulo di notifica disponibile sul sistema eRIIS come richiesto da CSSF.

Le notifiche devono essere inviate al Soggetto Delegato nei seguenti modi:

- via e-mail al seguente indirizzo: [idc@damicoship.com](mailto:idc@damicoship.com); o
- a mano, presso la sede legale della Società.

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate, potranno anticipare l'invio di tale notifica per telefono al seguente numero: +352 26 26 29 29.

#### **5. OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO**

La Società comunica a sua volta al pubblico le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a loro Strettamente Legate entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 4.

Al fine di adempiere all'obbligo informativo, la Società deve rendere disponibili al pubblico le comunicazioni ricevute sul proprio sito internet, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, presso l'POAM e presso Borsa Italiana S.p.A, tramite il sistema eMarket SDIR/eMarket STORAGE nonché notificarle

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

a sua volta alla CSSF.

## 6. PERIODI DI CHIUSURA (BLACK-OUT PERIODS)

Un Soggetto Rilevante non dovrà effettuare Operazioni per proprio conto o per conto terzi, direttamente o indirettamente, in Azioni o Valori Mobiliari della Società o in derivati o altri Strumenti Collegati nei 30 giorni di calendario che precedono l'approvazione della relazione annuale, semestrale e dei resoconti intermedi di gestione che la Società deve rendere pubblici ai sensi:

- (a) delle norme della sede di negoziazione, qualora le Azioni siano ammesse alla negoziazione; o
- (b) della legislazione nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può autorizzare un Soggetto Rilevante, previa richiesta scritta di quest'ultimo, a negoziare, per proprio conto o per conto terzi, durante un periodo di chiusura, conformemente alle disposizioni delle leggi e normative in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione può fissare black-out period aggiuntivi in cui i Soggetti Rilevanti non possono effettuare negoziazioni o queste ultime sono soggette a restrizioni.

## 7. SANZIONI

Gli abusi di mercato o i tentativi di abuso di mercato da parte di persone fisiche possono essere puniti con sanzioni penali ai sensi della Legge del Granducato di Lussemburgo del 23 dicembre 2016. Inoltre la CSSF ha concesso il potere di applicare sanzioni amministrative ai soggetti che non adempiono ai doveri previsti dalla legge sugli abusi di mercato.

Poiché la Società è quotata sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'abuso di mercato, anche se commesso all'estero, comporta l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative, sia che la violazione sia commessa intenzionalmente, sia involontariamente, come previsto dagli articoli da 184 a 187-*quaterdecies* del TUF.

La Società non è da ritenersi responsabile per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi informativi loro

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

imposti dalle leggi e normative applicabili e dal presente Codice.

## **8. DISPOSIZIONI FINALI**

Il Soggetto Delegato invia ai Soggetti Rilevanti il presente Codice e il Modulo di Identificazione contenuto nell'Allegato A.

Ogni Soggetto Rilevante deve: (i) restituire l'Allegato A compilato e sottoscritto per conferma della ricezione e accettazione; (ii) rispettare le disposizioni del presente Codice; e (iii) contattare il Soggetto Delegato nel caso necessiti di chiarimenti in merito alla sua applicazione.

## **9. MODIFICHE**

Questo Codice può essere modificato in ogni momento dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima successiva riunione utile.

Qualora dovesse essere necessario modificare le disposizioni del presente Codice in seguito a modifiche delle leggi o normative applicabili (incluse le Circolari CSSF), su richiesta delle autorità competenti, il presente Codice può essere modificato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso senza necessità di successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **ALLEGATI:**

**Allegato A:** Modulo di Identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate

**Allegato B:** Elenco delle Operazioni soggette a notifica

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

## Allegato A

### Modulo di identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate

Spettabile  
d'Amico International Shipping S.A.  
25C boulevard Royal  
L-2449 Lussemburgo

All'attenzione del Soggetto Delegato,

#### PREMESSO CHE

[Il sottoscritto]

---

- Riconosce di essere stato inserito nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti nell'ambito del Codice ai fini della comunicazione delle Operazioni;
- Conferma di aver ricevuto una copia del Codice;
- È consapevole degli obblighi di legge derivanti nei suoi confronti e nei confronti della Società ai sensi del Codice, e delle relative sanzioni legali.

Tutto ciò premesso

- Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni del Codice e di accettarle;
- Si impegna a notificare alle Persone a lui Strettamente Legate l'esistenza di condizioni che prevedono l'obbligo per tali persone di comunicare le Operazioni, nonché a garantire che le Persone a lui Strettamente Legate rispettino regolarmente i suddetti obblighi, conformemente alle leggi applicabili e al Codice.

A tal fine fornisce i seguenti dati relativi alle Persone a lui Strettamente Legate

Nel caso di persona fisica:

[nome e cognome], [data di nascita], [indirizzo, numero di fax/telefono] [tipo di rapporto];  
[indirizzo e-mail] [copia del passaporto/carta d'identità]

Nel caso di persona giuridica:

[nome]; [sede legale]; [numero di registrazione]; [certificato di vigenza/prova di iscrizione al registro delle imprese]; [numero di telefono]; [numero di fax] [indirizzo e-mail]

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

- Fornisce i propri seguenti dati personali:

[carta d'identità / passaporto in vigore]; [indirizzo privato completo (via e numero civico; località; CAP; Stato)]; [numeri di telefono privati (casa o cellulare personale)]; [Numeri di telefono professionali]; [linea telefonica professionale diretta fissa e mobile]

- Si impegna a informare il Soggetto Delegato di ogni modifica riguardante le informazioni fornite conformemente al presente documento.

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

- Acconsente al trattamento dei dati personali forniti ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy, ove applicabili.

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

## Allegato B

### Elenco delle Operazioni soggette a notifica

#### REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

*che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica*

#### Articolo 10

##### Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote

**Riferimenti:** *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

(f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

(g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

(h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

(i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

(j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

(k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

(l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

(m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

(n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

(o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

(p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174, dell'1.7.2011, pag. 1).